

ALIQUOTE E DETRAZIONI E TARIFFE ANNO 2014

$$\text{IUC} = \text{IMU} + \text{TASI} + \text{TARI}$$

Scadenza di pagamento:

IMU al 16 dicembre

TASI al 16 dicembre

TARI 31 dicembre con conguaglio al 30 giugno 2015

Pagamenti IMU e TASI: da eseguire tramite modello F24 o con l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale. Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente.

Pagamento TARI: da eseguire tramite modello F24 o con l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Sarà inviata comunicazione di richiesta di pagamento al contribuente dal Gestore Hera spa.

Aliquote IMU anno 2014

- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,00%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, escluso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- **aliquota IMU nella misura del 0,93%** (invariata) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1, D/7 e D/8, posseduti e direttamente utilizzati dai soggetti esercenti le attività produttive stesse;
- **aliquota IMU nella misura del 1,06%** per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locate e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti, così come definite all'articolo "Abitazione tenuta a disposizione" del regolamento comunale IMU;
- **aliquota IMU nella misura del 0,76%** per i terreni agricoli;
- **aliquota IMU del 0,60%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando la **detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

Aliquote TASI anno 2014:

- aliquota TASI del 3,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 4 del regolamento TASI;

- aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

- di stabilire detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, e relative pertinenze, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale riferita alla sola unità abitativa, per i seguenti importi:

- una detrazione di € 90 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 260,00;
- una detrazione di € 50 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 260,00 e inferiore o uguale ad € 500,00;
- nessuna detrazione per rendita catastale dell'abitazione principale superiore ad € 500,00 ;
- una detrazione di € 40 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questa detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate tali condizioni.

Abitazione principale ai fini IMU e TASI:

Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

- c) allo stesso regime dell'abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l'eventuale pertinenza.
- d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 - G.U. 146 del 24.6.2008;
- f) casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.